



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione Civile

Il Giudice

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/3/2021;
- letto il piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis L. n. 3/2012 depositato in data 26/8/2020, come modificato in data 16/10/2020, da Calabrò Salvatore nato il 5/7/1980 a Milazzo c.f. CLB SVT80L05 F206U, nonché l'attestazione di fattibilità dell'O.C.C. del 1/3/2021;
- premesso il decreto reso in data 24/9/2020 con il quale ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L. n. 3/2012 è stata fissata l'udienza di comparizione del debitore ricorrente e dei creditori e contestualmente disposta, ai sensi del comma 2 della medesima norma, la provvisoria sospensione procedimento esecutivo in corso in danno del ricorrente;
- preso atto delle risultanze del contraddittorio con i creditori;
- rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. Salvatore Tillieci (professionista nominato per le funzioni dell'O.C.C.) cui deve farsi riferimento per la dettagliata esposizione del piano del consumatore;
- ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palmi in ragione del luogo di residenza del ricorrente;
- considerato che la valutazione del Piano va fatta tenendo conto delle modifiche introdotte, dall'art. 4 ter D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020, alla L. 27 maggio 2012 n. 3, che si "*applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*" (art.1 comma 2 D.L. n. 137/2020) quindi alle procedure pendenti alla data del 25 dicembre 2020;
- ritenuto che il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi della normativa de qua, che non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti di cui alla L. n. 3/2012, che non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- considerato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) L.n. 3/2012

atteso che si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;

- evidenziato, in tal senso, che il ricorrente dispone di un reddito mensile netto di circa € 2.000,00 mentre ha debiti complessivi per circa € 169.861,63, di cui € 133.775,46, per capitale ed € 36.086,17 per interessi;
- considerato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
- osservato che meritevoli di valutazione sono le ragioni del sovraindebitamento per come esposte e dettagliate nel piano ed in particolare i fatti sopravvenuti che hanno inciso sulla possibilità di onorare i debiti (matrimonio e nascita di un figlio);
- considerato che non è contestato che il proponente abbia fino ad ora adempiuto alle obbligazioni assunte e non vi sono pignoramenti in atto;
- considerato che ai fini della valutazione sulle osservazioni, depositate dal creditore IBL con memoria del 15/3/2021, vanno considerate le modifiche normative introdotte con il D.L. 4 ter D.L. n. 137/2020;
- in particolare va considerato che il testo normativo è stato modificato nella parte in cui: A) considera come causa di inammissibilità dell'omologa al piano del consumatore, l'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (non essendo più ostativa la mera colpa semplice); B) prevede che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente] non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore; C) dispone che *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”* (cfr. il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. n. 3/2012);*

- ritenuto, pertanto, che alla luce della normativa attualmente in vigore la valutazione sulla colpa del debitore deve essere effettuata in considerazione al parametro di diligenza del finanziatore, in particolare per ciò che concerne il merito creditizio;
- preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza;
- considerato che in questo contesto non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi;
- ritenuto, dunque, che il piano può essere omologato, con i conseguenti effetti di cui all'art. 12 ter L. n. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto in data 26/8/2020 come modificato in data 16/10/2020 da Calabrò Salvatore nato il 5/7/1980 a Milazzo c.f. CLB SVT80L05 F206U;

Dichiara che, ai sensi dell'art. 12 ter L. n. 3/2012, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Dispone la revoca della trattenuta sullo stipendio in favore del creditore IBL e la computazione nel Piano delle somme ricevute dai creditori dopo il deposito del ricorso.

Autorizza anche il professionista nominato ad ogni attività necessaria per l'esecuzione dei pagamenti proposti.

Dispone che il presente provvedimento ed il piano del consumatore siano comunicati a cura del professionista nominato ai sensi dell'art. 15 L. n. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata nonché pubblicati sul sito www.tribunale.palmi.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della Cancelleria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Palmi, 7/9/2021

Il Giudice
dott. Mario Cecchini